



REGOLAMENTO

PREMI, PATROCINI, NOME E LOGO CREA

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 61-2024 del 12.9.2024

REGOLAMENTO

PREMI, PATROCINI, NOME E LOGO CREA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Definizioni

TITOLO II Premi

Articolo 3 Tipologie e ammontare dei premi

Articolo 4 Soggetti beneficiari dei premi

Articolo 5 Procedura per l'istituzione dei premi

Articolo 6 Bando di concorso

Articolo 7 Commissione giudicatrice

Articolo 8 Valutazione e assegnazione dei premi

Articolo 9 Conferimento dei premi

TITOLO III Patrocini

Articolo 10 Soggetti beneficiari del patrocinio

Articolo 11 Tipologie di iniziative patrocinabili

Articolo 12 Modalità di richiesta del patrocinio

Articolo 13 Concessione del patrocinio CREA e connessi obblighi e responsabilità

TITOLO IV Uso del nome e del logo

Articolo 14 Utilizzo del nome e del logo da parte del personale CREA

Articolo 15 Utilizzo del nome e del logo del CREA da parte di soggetti terzi

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 Sanzioni

Articolo 17 Pubblicità, trasparenza, trattamento dei dati personali

Articolo 18 Dotazione finanziaria

Articolo 19 Entrata in vigore e norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento definisce i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di premi e la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del nome e del logo da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
2. Il conferimento di premi e la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del nome e del logo sono attività di carattere istituzionale volte ad accrescere il ruolo e la reputazione del CREA, concorrendo ad un più efficace perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento sono finalizzate, in particolare, a definire una disciplina organica in materia, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e dei più generali principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 2 Definizioni e principi generali

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **“premio”** un riconoscimento liberale in denaro e/o in diverse forme - istituito anche in memoria di personalità di spicco nel panorama scientifico nazionale ed internazionale, ovvero in occasione di giornate nazionali, internazionali o mondiali, conferito una tantum o con cadenza predefinita mediante procedimento concorsuale- volto ad incentivare, soprattutto tra le giovani generazioni, impegno, capacità, eccellenza e originalità in ambiti disciplinari e tematiche di interesse strategico per l'Ente.

Ciascun premio può essere promosso e/o finanziato tramite fondi dedicati nei limiti annualmente definiti in sede di approvazione di bilancio preventivo, ovvero tramite atti di liberalità, finanziamento e cofinanziamento di soggetti esterni, pubblici e privati.

- **“patrocinio”** una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento e riconoscimento morale del CREA ad iniziative di soggetti terzi, aventi rilievo scientifico, tecnologico e divulgativo, a cui partecipa di norma la comunità scientifica dell'Ente, coerenti con le finalità statutarie dell'Ente medesimo, prive di scopo di lucro;
- **“nome”** la denominazione “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria” disposta con Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 381;
- **“logo”** la rappresentazione grafica identificativa dell'Ente, disposta con Decreto commissariale n. 57 del 3 luglio 2015 e successive integrazioni di cui alla Delibera del CdA n. 129/2021.

Il patrocinio, così come il premio, si accompagna sempre all'utilizzo del logo e del nome del CREA e viene concesso, di norma, a titolo gratuito, restando ferma, tuttavia, la possibilità anche della forma

onerosa. Per quel che riguarda, in particolare, quest'ultima forma, il Presidente del CREA, anche su proposta del Consiglio scientifico, può contribuire al sostegno finanziario di iniziative di particolare rilevanza ai fini del progresso della ricerca nel sistema agricolo, agroindustriale ittico e forestale, nei limiti annualmente definiti in sede di approvazione di Bilancio preventivo. Di tali iniziative il Consiglio di amministrazione definisce, con propria deliberazione, l'entità massima del contributo, i criteri generali e le procedure di finanziamento.

TITOLO II

PREMI

Articolo 3 Tipologie e ammontare dei premi

Costituiscono tipologie di premi che il CREA di norma conferisce, ferma la propria discrezionalità nell'individuare ulteriori: a. premi per elaborati ispirati ad ambiti e tematiche di interesse del CREA (dedicati per lo più a studenti); b. premi di studio per tesi di tirocinio, di laurea, dottorato; b. premi per pubblicazioni, poster ed altri prodotti scientifici e tecnologici; c. premi per idee progettuali di ricerca, di innovazione, di divulgazione scientifica; c. premi di riconoscimento alle carriere scientifiche eccellenti e/o all'impegno profuso; d. intitolazioni di sale e/o di altri spazi interni ed esterni alle strutture dell'Ente.

I premi possono consistere in somme di denaro, ovvero in esperienze presso le strutture dell'Ente, incluse quelle dell'Amministrazione centrale; nella pubblicazione del lavoro premiato; nella presentazione del lavoro nell'ambito di iniziative congressuali promosse e/o organizzate dal CREA ovvero nell'iscrizione gratuita a tali giornate; nella consegna di targhe e oggetti simbolici.

I premi in denaro possono essere istituiti per importi di norma non inferiori a euro 500,00 e non superiori a euro 5.000,00. I premi non sono divisibili, salvo diversa disposizione indicata nel bando di cui al successivo articolo 6. L'ammontare dei premi è soggetto alle trattenute previste per legge.

Articolo 4 Soggetti beneficiari dei premi

I premi possono essere concessi alle categorie di seguito elencate:

1. studentesse e studenti iscritti a scuole di ogni ordine e grado;
2. tirocinanti, neolaureate e neolaureati, assegnisti di ricerca, dottorandi e dottori di ricerca;
3. personale di ricerca del CREA e/o operante presso altre Istituzioni.

Possono altresì beneficiare di premi persone fisiche e giuridiche che si siano particolarmente distinte nei campi di interesse strategico del CREA.

Non possono essere beneficiari di premi soggetti cui sia stato già conferito un precedente medesimo premio CREA.

Non possono, inoltre, essere beneficiari di premi: a. partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, anche se aventi natura giuridica di associazione o fondazione, agli stessi strumentale o di loro rappresentanti. b. soggetti terzi, in generale, con i quali può ravvisarsi un conflitto di interesse.

Articolo 5 Procedura per l'istituzione dei premi

L'istituzione dei premi di cui all'art 3 è subordinata alla presentazione di una "**Proposta**" da parte degli Organi dell'Ente; del Direttore Generale o del Direttore Tecnico-Scientifico; dei Direttori dei Centri dei Dirigenti dell'Amministrazione Centrale; delle Giunte dei ricercatori; del personale di ricerca del CREA, individualmente e/o in gruppi promotori della proposta; di soggetti terzi (Enti pubblici o privati e/o di privati cittadini) elargitori e/o promotori.

L'istanza formale, indirizzata al Presidente, deve essere trasmessa secondo le modalità indicate nella pagina dedicata del portale istituzionale del CREA e deve contenere le seguenti necessarie indicazioni minime: 1. motivazione e finalità del premio; 2. soggetti destinatari; 3. numero dei premi e ammontare dell'importo previsto; 4. denominazione e nota di presentazione dell'Ente finanziatore o del privato donante e modalità di erogazione, nel caso di proposte rivenienti da soggetti terzi; 5. indicazione della disponibilità finanziaria e/o l'eventuale richiesta e quantificazione di risorse finanziarie, nel caso di proposte avanzate dagli Organi e/o personale CREA. La concessione del premio spetta al Presidente, il quale con apposito decreto può delegare l'esame istruttorio delle istanze pervenute.

A seguito dell'eventuale esito positivo dell'istruttoria, la proposta è sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Nei casi di esito negativo dell'istruttoria il conseguente diniego, accompagnato da un motivato parere, sarà formalmente trasmesso ai richiedenti con formale comunicazione del Presidente.

Articolo 6 Bando di concorso

La selezione dei candidati avviene sulla base di bando di concorso pubblico.

Il bando di concorso, redatto in conformità al presente regolamento ed in accordo con eventuale partner e/o soggetto donante, indica, tra gli altri finalità, tipologie di destinatari e dei premi, numero e ammontare del/dei premio/i, il/i, settori e tematica di studio/ricerca, titoli oggetto di valutazione, regole e modalità di partecipazione e di selezione, documentazione richiesta, termini per la presentazione delle domande, criteri per la selezione dei vincitori, modalità di comunicazione e assegnazione dei premi, modalità del trattamento dei dati personali.

Il bando viene emanato tramite decreto del Presidente e pubblicato sulla pagina dedicata del portale istituzionale del CREA, di norma per un periodo minimo di 30 giorni. Nel caso in cui in tale intervallo non risultino pervenute candidature, la pubblicazione può essere prolungata fino a sessanta giorni complessivi.

Articolo 7 Commissione giudicatrice

La selezione dei candidati vincitori è effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Presidente.

La Commissione giudicatrice è costituita da referenti del CREA (tra cui almeno due ricercatori/tecnologi), da esperti esterni e da un rappresentante del soggetto elargitore e/o partner, ove previsti.

La composizione della Commissione giudicatrice tiene conto, inoltre, dell'equilibrio tra generi e tra i settori scientifici rappresentati. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario è tenuto ad autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dei candidati.

Articolo 8 Valutazione e assegnazione dei premi

La Commissione è tenuta ad esprimere un giudizio oggettivo sulla base dei criteri specifici definiti nel bando concorsuale, formulando una graduatoria di merito fra i candidati con la proposta al Presidente dell'Ente del/i nominativo/i del/i vincitore/i.

Il Presidente del CREA verificata la legittimità della procedura con proprio decreto approva gli atti della Commissione, procedendo con la proclamazione del/i vincitore/i e sottoscrizione dell'atto di concessione e comunicazione del premio.

Articolo 9 Conferimento dei premi

Ciascun vincitore è tenuto a trasmettere l'accettazione del premio entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Presidente del CREA. In caso di espressa rinuncia subentra il candidato successivo in graduatoria.

Il premio viene conferito durante una cerimonia ufficiale ovvero nelle modalità previste dal bando di concorso, in presenza del Presidente. Il premio, ove conferito nella forma di una somma di denaro, è erogato entro 60 giorni dalla comunicazione del Presidente mediante assegno circolare non trasferibile, ovvero secondo le modalità previste dal bando di concorso.

TITOLO III

PATROCINIO

Articolo 10 Soggetti beneficiari del patrocinio

Il patrocinio del CREA può essere concesso a: persone giuridiche pubbliche e private (singole e/o associate) che non hanno fini di lucro e che svolgono attività e/o perseguono scopi compatibili con le finalità statutarie dell'Ente; società di capitali o di persone esclusivamente per iniziative non profit di rilevante carattere tecnico scientifico e divulgativo.

Le persone giuridiche private che intendono fare richiesta di concessione del patrocinio del CREA, ai sensi del presente Regolamento, devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- avere un atto costitutivo e/o uno statuto, redatti in forma pubblica oppure con scrittura privata registrata; avere una struttura sociale e organizzativa idonea a garantire il buon esito dell'iniziativa promossa.

Articolo 11 Tipologie di iniziative patrocinabili

Costituiscono tipologie di iniziative per le quali il patrocinio può essere accordato, ferma la discrezionalità dell'Ente nell'individuare ulteriori:

1. convegni, conferenze, dibattiti ed altre attività similari aperte al pubblico;
2. eventi formativi (corsi, seminari, master);
3. iniziative di studio e di ricerca, incontri tecnico-scientifici relativi a progetti nazionali o internazionali;
4. eventi di vario genere rivolti al pubblico ad accesso gratuito (mostre, fiere, presentazioni di libri, manifestazioni culturali scientifiche, educative, sociali);
5. stampe, volumi e pubblicazioni di prodotti editoriali, multimediali o telematici.

Per la relativa concessione è necessaria la presenza di tutte le seguenti condizioni: a. attinenza dell'iniziativa con le finalità statutarie e con i compiti istituzionali dell'Ente; b. adeguato risalto alle attività dell'Ente; c. carattere prevalentemente tecnico-scientifico o divulgativo dell'iniziativa; d. partecipazione dei ricercatori/tecnologi come relatori e/o partecipazione, come componenti nel comitato scientifico e/o organizzativo dell'iniziativa, dei ricercatori/tecnologi, dei componenti degli organi, del Direttore Generale, dei Direttori dei Centri e dei Dirigenti del CREA; e. finalità di interesse pubblico dell'iniziativa.

Sono condizioni favorevoli alla concessione: f. rilevanza scientifica internazionale o nazionale dell'evento; g. presenza di Ministeri o Regioni tra gli enti organizzatori; h. presenza di altri Organismi nazionali e internazionali tra i patrocinatori; i. risonanza mediatica a livello nazionale o regionale; j. originalità e innovatività dell'iniziativa; k. carattere pubblico dell'iniziativa, aperta e accessibile al pubblico.

Sono escluse le iniziative: ✓ in conflitto e/o contraddizione con i principi e le finalità statutarie dell'Ente; ✓ aventi scopi o finalità, anche indirette, commerciali o di lucro, volte alla vendita o alla promozione di beni o servizi; ✓ che prevedano la partecipazione di partiti e movimenti politici, sindacali, religiosi ovvero da soggetti di natura associativa i cui programmi comprendano forme di discriminazione o esclusione nei confronti di terzi; ✓ la cui organizzazione abbia come fine esclusivo la propaganda o il finanziamento della propria struttura organizzativa.

Il patrocinio può essere concesso sia in relazione ad una iniziativa specifica, sia in relazione a gruppi di iniziative diverse promosse da soggetti appartenenti al CREA o esterni ad esso.

Ha validità limitata alla finalità e alla durata dell'iniziativa/e patrocinata/e la relativa concessione non comporta, di norma, alcun impegno di risorse economiche o strumentali per il CREA, né

l'obbligo dell'Ente a fornire qualsivoglia forma di supporto all'iniziativa, di tipo organizzativo o logistico.

Articolo 12 Modalità di richiesta del patrocinio

La concessione del patrocinio di cui al successivo articolo è subordinata alla presentazione di una richiesta formale sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e/o organizzatore dell'iniziativa, indirizzata al Presidente del CREA.

Detta richiesta deve essere trasmessa secondo le modalità indicate nella pagina dedicata del portale istituzionale del CREA, in anticipo rispetto allo svolgimento dell'iniziativa di almeno 30 giorni nel caso di richiesta di patrocinio a titolo gratuito, e di almeno 60 giorni nel caso di patrocinio a titolo oneroso.

La richiesta medesima deve essere corredata di ogni documentazione ed elemento utile ai fini dell'esame istruttorio, tra cui una relazione descrittiva completa ed esauriente dell'iniziativa che ne illustri la particolare qualità e rilevanza; il programma dettagliato da cui poter derivare la coerenza e la conformità con quanto disciplinato dal presente regolamento, quali finalità, target, date e localizzazione, coinvolgimento del CREA, composizione del comitato scientifico e/o organizzatore, relatori ed eventuali altre istituzioni coinvolte come patrocinatori, sponsor dell'iniziativa; inoltre, nei soli casi di patrocinio a titolo oneroso, il prospetto delle entrate e delle uscite previste e la quantificazione del contributo richiesto e del suo specifico utilizzo.

Articolo 13 Concessione del patrocinio CREA e connessi obblighi e responsabilità

La concessione del patrocinio spetta al Presidente, il quale con propria delega può demandare la cura del propedeutico esame istruttorio delle istanze pervenute.

La concessione del patrocinio, subordinata alla presentazione della richiesta formale redatta secondo le indicazioni di cui al precedente articolo, è disposta a seguito dell'esito positivo dell'esame istruttorio dell'istanza e comunicata attraverso comunicazione scritta del Presidente.

Essa comprende automaticamente l'autorizzazione all'impiego del logo ed obbliga in ogni caso il beneficiario ad apporre in tutte le forme di pubblicità previste per l'iniziativa - e comunque solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale - il logo del CREA e la seguente dicitura:

- “[con il] Patrocinio del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”, [under the auspices] of the Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria [Council for Agriculture Research and Economics - CREA” nei casi di patrocinio a titolo gratuito;

- “[con il] contributo finanziario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”, “[with the] financial support of the Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria [Council for Agriculture Research and Economics - CREA”, nei casi di patrocinio oneroso.

Il logo del CREA non può essere alterato né modificato, ma utilizzato esclusivamente nella grafica originale e nella sua interezza, nel rispetto delle forme, dimensioni, colori e proporzioni che lo

rendano immediatamente distinguibile. L'utilizzo del logo deve avvenire, infine, con modalità tali da evidenziare l'immagine del CREA al pari di quella di altri patrocinatori, ove esistenti, dell'iniziativa; inoltre non deve essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.

La concessione del patrocinio può in qualunque momento essere revocata dal Presidente del CREA nel caso in cui l'iniziativa per cui è stato accordato il patrocinio possa causare, per motivazioni sopravvenute, pregiudizio all'immagine e alla reputazione dell'Ente. In tal caso al soggetto beneficiario è fatto obbligo di rimuovere, con la più assoluta tempestività, qualsiasi collegamento fra l'iniziativa originariamente patrocinata e l'Ente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente apporti modifiche al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al CREA, che si riserva di riesaminare l'istanza; in caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse, a verifiche successive, non rispondente ai criteri dettati dal presente regolamento.

TITOLO IV

USO DEL NOME E DEL LOGO

Articolo 14 Utilizzo del nome e del logo da parte del personale CREA

L'uso del nome e del logo del CREA è di competenza esclusiva dell'Ente, dei propri Organi e delle proprie Strutture, le quali sono tenute ad avvalersene in relazione alle proprie attività istituzionali.

È in ogni caso consentito l'utilizzo del nome e del logo senza previa autorizzazione:

- a) sugli spazi web delle proprie strutture; l'uso del logo sui social media può avvenire solo sui canali ufficiali dell'Ente;
- b) sui documenti elaborati nell'ambito di attività istituzionali svolte in collaborazione o su commissione di soggetti terzi;
- c) sulla carta intestata e sui biglietti di visita nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
- d) su inviti, brochure pagine web e qualsivoglia altro materiale connesso ad iniziative istituzionali organizzate dalle strutture dell'Ente e/o da singoli ricercatori al di fuori delle sedi dell'Ente, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- e) sugli elaborati finalizzati al conseguimento, da parte di assegnisti di ricerca, tirocinanti, dottorandi, ecc. dell'Ente, di titoli rilasciati dall'Ente medesimo.

L'uso del nome e del logo nelle pubblicazioni o altre opere d'ingegno elaborate dalla comunità scientifica del CREA in ambito istituzionale è regolato nei relativi contratti sottoscritti in cui sia parte contraente anche l'Ente.

Nei casi diversi da quelli sopra elencati l'uso del nome e del logo per finalità istituzionali potrà essere consentito solo previa autorizzazione del Presidente, su istanza scritta del personale interessato, da trasmettere secondo le modalità indicate nella pagina dedicata del portale istituzionale del CREA,

ove indicare e documentare le finalità per le quali viene richiesto l'uso del nome e/o del logo.

Il logo del CREA, in tutti i casi di utilizzo di cui al presente articolo, non può essere alterato né modificato, ma utilizzato esclusivamente nella grafica originale e nella sua interezza, nel rispetto delle forme, dimensioni, colori e proporzioni che lo rendano immediatamente distinguibile.

Articolo 15 Utilizzo del nome e del logo del CREA da parte di soggetti terzi

L'uso del nome e del logo CREA da parte di soggetti terzi sul materiale e sui documenti relativi ad attività e a progetti realizzati in attuazione di accordi sottoscritti con l'Ente è consentito solo alle seguenti condizioni:

- l'uso del nome e del logo del CREA non abbia scopo pubblicitario di prodotti o servizi;
- l'uso del nome e del logo del CREA sia riferito alla specifica iniziativa oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata della stessa;
- non sia arrecato in alcun modo danno all'immagine e alla reputazione del CREA, e sia tenuto indenne il CREA stesso da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare al riguardo.

L'uso del nome e del logo nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti terzi nelle strutture dell'Ente o alle quali il personale partecipa a titolo personale in qualità di relatore, potrà essere consentito solo previa autorizzazione del Presidente, dietro apposita istanza scritta da trasmettere secondo le modalità indicate nella pagina dedicata del portale istituzionale del CREA, ove indicare e documentare le finalità per le quali viene richiesto l'uso del nome e/o del logo. I soggetti partecipati dal CREA potranno riportare il nome e logo dello stesso nei propri siti web nell'apposita sezione dedicata ai soci, apponendo il relativo link al portale dell'Ente. Ogni altro uso dovrà essere espressamente autorizzato, parimenti nelle modalità di cui al punto precedente.

Il logo del CREA in tutti i casi di utilizzo di cui al presente articolo non può essere alterato né modificato, ma utilizzato esclusivamente nella grafica originale e nella sua interezza, nel rispetto delle forme, dimensioni, colori e proporzioni che lo rendano immediatamente distinguibile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 Sanzioni

Qualora il patrocinio, il nome e il logo del CREA venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione ovvero violando le disposizioni di cui al presente regolamento, l'Ente si riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti ai soggetti terzi interessati, ovvero eventuali procedimenti disciplinari nei confronti del personale CREA.

Articolo 17 Pubblicità, trasparenza, trattamento dei dati personali

1. La concessione dei patrocini, del logo e il conferimento dei premi ai sensi al presente regolamento, avviene nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, con la pubblicazione sul sito web istituzionale e sui social media, in particolare delle informazioni relative all’emanazione dei bandi e alla concessione dei patrocini e premi conferiti. In particolare, la pagina dedicata del portale istituzionale del CREA viene progettata e alimentata funzionalmente alle finalità sopracitate, oltrechè alla promozione verso il pubblico esterno delle iniziative supportate, a vario titolo, dal CREA.

2. I dati personali trasmessi dai soggetti proponenti e/o donanti, nonché dai candidati attraverso le istanze di patrocinio, di utilizzo del logo e di partecipazione alle selezioni sono trattati, ai sensi all’art 14 e 15 del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità dei procedimenti per la concessione dei patrocini, per l’utilizzo del logo, delle specifiche selezioni e procedimenti per il conferimento dei premi.

Articolo 18 Dotazione finanziaria

1. Il CREA prevede ogni anno, nell’ambito del proprio bilancio di previsione, le disponibilità finanziarie da destinare eventualmente alle attività istituzionali di cui al presente regolamento.

Articolo 19 Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto del Presidente ed entra in vigore decorsi quindici giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del Decreto stesso sul sito istituzionale dell’Ente.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “*Regolamento per la concessione del patrocinio e per l’utilizzo del nome e del logo CREA*”, approvato con Decreto del Commissario Straordinario CREA n. 74 dell’11.06.2020.

3. Alle istanze per la concessione del patrocinio e per l’utilizzo del logo e del nome, presentate ai sensi del sopracitato “*Regolamento per la concessione del patrocinio e per l’utilizzo del nome e del logo CREA*”, il cui procedimento non sia ancora concluso all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni della disciplina previgente.